

## AVVISO AI CANDIDATI CHE HANNO SOSTENUTO LA PROVA SCRITTA OSSERVAZIONI DELLA COMMISSIONE

**CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, A N. 15 POSTI DI CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA D1, DELL'AREA AMMINISTRATIVO-GESTIONALE PER LE ESIGENZE DI SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA.**

**N. 1 POSTO È PRIORITARIAMENTE RISERVATO AGLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE DI CUI ALL'ART. 1014, COMMA 3, E ALL'ART. 678, COMMA 9, DEL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.**

**N. 5 POSTI SONO ESCLUSIVAMENTE RISERVATI AL PERSONALE DI SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA RIVESTENTE LA CAT. C, IN POSSESSO DEGLI STESSI REQUISITI PREVISTI PER L'ACCESSO DALL'ESTERNO E CHE NON SIANO INCORSI NEGLI ULTIMI DUE ANNI IN SANZIONI DISCIPLINARI PIÙ GRAVI DEL RIMPROVERO SCRITTO.**

**(Disposizione n. 4490/2020, prot. n. 0076163 del 27.10.2020)**

**CODICE CONCORSO 15/D/AMMINISTRATIVI**

La Commissione giudicatrice del concorso in oggetto, nel rispetto della tutela della riservatezza e della parità di trattamento, fornisce le seguenti precisazioni, in merito alle **richieste di chiarimenti** e alle **istanze di riesame** pervenute al *Settore Concorsi Personale TAB universitario e CEL di Sapienza* da parte di alcuni candidati presenti alla prova scritta svoltasi il 4 giugno 2021.

Un primo gruppo di osservazioni è relativo al **budget economico annuale**.

La Commissione sottolinea che il budget economico annuale evidenzia i costi e i proventi dell'esercizio, all'interno del processo di negoziazione tra i responsabili dei centri di responsabilità, rappresentando le risorse che si prevedono di consumare (costi) e i proventi che si prevedono di acquisire (ricavi), secondo uno schema a struttura scalare coerente con le finalità informative dell'Ateneo.

Il budget economico annuale evidenzia i costi controllabili, che sono influenzati in modo significativo dai responsabili dei centri di responsabilità e i costi non controllabili; consente di rilevare i costi diretti e i costi indiretti, i costi fissi ed i costi variabili.

Il budget può essere articolato in costi discrezionali, che variano per effetto delle scelte di gestione dei responsabili, in costi programmati e in costi gestiti.

Il budget economico annuale supporta la valutazione della sostenibilità di alternative per l'allocazione delle risorse, la definizione della quantità e qualità dei beni e dei servizi da assicurare, l'attribuzione dei fattori produttivi.

Tale quesito è diretto ad accertare la conoscenza degli elementi che differenziano il processo di negoziazione dei costi e dei ricavi, nella fase che precede l'adozione, la rappresentazione e l'approvazione delle decisioni economiche finanziarie e patrimoniali, rispetto ai documenti del processo di bilancio, disciplinati dalle disposizioni di legge e di regolamento.

Invero il budget economico annuale agevola le successive misure dei risultati, le valutazioni degli scostamenti tra risultati pianificati e risultati effettivi, l'introduzione di azioni correttive; è, evidentemente, manifestazione del controllo di gestione che, anche all'interno delle amministrazioni pubbliche, favorisce la migliore gestione delle risorse.

Il budget, oltre ad essere uno strumento di programmazione, è anche uno strumento di controllo, finalizzato alla ricerca dell'equilibrio interno ad una determinata organizzazione tra risorse disponibili e risultati da raggiungere, attraverso un processo di responsabilizzazione che sia in grado di guidare i comportamenti dei soggetti coinvolti verso il raggiungimento degli obiettivi stabiliti, pur con vario grado di esplicitazione e di formalizzazione, mediante opportuni processi di pianificazione strategica.

La funzione e la finalità del “Budget economico annuale”, oltre che la stessa qualificazione, sono differenti dalla funzione, dalla finalità e dalla denominazione di “**Budget economico unico di Ateneo**” di cui all’articolo 25 del Regolamento di Ateneo in materia di sistema contabile; quest’ultimo attiene al formale processo di programmazione economica e finanziaria dell’Ateneo, nel suo complesso, elaborato e adottato a seguito delle scelte di allocazione delle risorse, **a carattere preventivo autorizzatorio**, rilevando i proventi ed i costi dell’esercizio in base ai principi della competenza economica.

Con riferimento a queste tematiche, la Commissione richiama alcune fonti bibliografiche:

G. Azzone, Il processo di programmazione e controllo delle attività amministrative nelle università, in La contabilità economico-patrimoniale nelle università. Aspetti metodologici e principi contabili, a cura di G. Catalano, Bologna, Il Mulino, 2009

A.M. Gaibisso, Il controllo direzionale e strategico nelle università, in La contabilità economico-patrimoniale nelle università. Aspetti metodologici e principi contabili, a cura di G. Catalano, Bologna, Il Mulino, 2009

R.N. Anthony, D. F. Hawkins, D. M. Macri, K. A. Merchant, Sistemi di controllo. Analisi economiche per le decisioni aziendali, Milano, McGraw-Hill, 2000 (Titolo originale: Accounting: Text and Cases, 1999)

D.M. Salvioni, S. Franzoni, Governance e controllo della gestione aziendale, Torino, Giappichelli, 2014

Un secondo gruppo di osservazioni contesta la qualificazione dell’autonomia finanziaria come facoltà di autoregolamentare la gestione delle risorse finanziarie da parte degli Atenei.

La Commissione sottolinea che l’**autonomia finanziaria delle Università** esprime la titolarità, riconosciuta dalla legge, di autoregolare, oltre che autodeterminare, la gestione delle risorse finanziarie: tale potestà precede l’assunzione delle decisioni relative alle forme di compartecipazione ai costi da parte degli studenti, così come la determinazione dell’entità complessiva delle risorse da acquisire per le attività correnti o per il finanziamento degli investimenti.

Tali elementi trovano esplicita conferma nell’articolo 7 della Legge 168/1989, modificata dalla Legge 537/1993 che ha posto fine alle assegnazioni con destinazione vincolata ed ha riconosciuto alle Università la facoltà di utilizzare i fondi stanziati dallo Stato secondo le proprie esigenze.

Ulteriori osservazioni sono state formulate sul quesito relativo alla possibile trasformazione delle **università in fondazioni di diritto privato**.

La Commissione segnala che tale quesito non distingue tra università statali e non statali.

Il principale riferimento legislativo in materia, per le Università statali, è rappresentato dall’articolo 16 del Decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133.

Accanto all’esplicita previsione legislativa della trasformazione delle Università statali in fondazioni di diritto privato, le Università non statali, potendo definire autonomamente la propria forma giuridica, possono ugualmente avviare percorsi di trasformazione in fondazioni di diritto privato; le principali fonti legislative in materia di Università non statali (Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e Legge 29 luglio 1991, n. 243) non escludono né limitano la forma giuridica e le possibili trasformazioni, secondo le previsioni del Codice civile.

Altre osservazioni sono state espresse con riferimento al **SIOPE**, che costituisce un **sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesorieri** delle amministrazioni pubbliche.

Tale rilevazione telematica delle movimentazioni in entrata e in uscita dei tesorieri delle amministrazioni pubbliche nasce dalla collaborazione tra la Ragioneria Generale dello Stato, la Banca d’Italia, l’ISTAT e il mondo bancario in attuazione dell’articolo 28 della Legge 289/2002 ed è disciplinato dall’articolo 14, commi 6-11 della Legge 196/2009.

Il SIOPE è stato avviato nel 2003 per i pagamenti del Bilancio dello Stato effettuati tramite il mandato informatico ed è esteso a tutte le amministrazioni pubbliche individuate nell'elenco annualmente pubblicato dall'ISTAT (articolo 1, comma 3 Legge 196/2009).

A partire dal 2009 (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 dicembre 2009), è stato disposto il superamento della rilevazione trimestrale dei flussi di cassa, adottando SIOPE come principale fonte informativa per la predisposizione delle relazioni trimestrali sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche da presentare alle Camere (articolo 14, comma 4 Legge n. 196 del 2009).

Ulteriori osservazioni sono state formulate riguardo alla modalità di costituzione del **Fondo per il Finanziamento Ordinario** delle Università, che non sarebbe costituito dal bilancio dello Stato ma dallo stato di previsione del Ministero dell'Università e della Ricerca.

Il quesito era diretto a verificare la conoscenza dei Candidati in tema di approvvigionamento finanziario del FFO, in particolare escludendo che tali disponibilità fossero alimentate dalla contribuzione studentesca, dalle risorse proprie del Ministero o da fondi dell'Unione Europea.

Con il **Fondo per il Finanziamento Ordinario** gli Atenei sostengono le spese di gestione ordinaria (personale, docente e tecnico amministrativo, manutenzione delle strutture, ricerca scientifica per la parte che non rientra nella quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale).

E' a carico dello Stato e si compone di due quote: una quota base e di una di riequilibrio (comma 3, art. 5 della Legge 537/1993).

La quota di riequilibrio viene ripartita, con decreto del MUR, sentito il CUN e la Conferenza permanente dei Rettori, secondo criteri fissati in base ai costi standard di produzione per ogni studente, alla minore incidenza, in termini percentuali, della quota relativa alla spesa per il personale di ruolo sul fondo ordinario nonché alle dimensioni e alle condizioni ambientali e strumentali di ogni Università.

Altre osservazioni sono state espresse con riferimento alla **rotazione delle mansioni**, che rappresenterebbe unicamente una misura di prevenzione degli illeciti all'interno delle pubbliche amministrazioni e non una soluzione, propria anche della disciplina organizzativa delle pubbliche amministrazioni, tesa a consolidare ed estendere la cooperazione all'interno dell'ambiente lavorativo.

Invero, l'adozione di modalità collaborative, anche e soprattutto nelle amministrazioni pubbliche, favorisce la produttività, la valorizzazione delle competenze professionali e il raggiungimento dei risultati, che rappresentano la declinazione – prevista in numerose fonti legislative – del principio costituzionale di buon andamento delle amministrazioni pubbliche (articolo 97 Costituzione).

Con riferimento a queste tematiche, la Commissione richiama alcune fonti bibliografiche:

K. S. Cook, Scambio e potere nei reticoli di relazioni interorganizzative, in Logiche di azione organizzativa, a cura di S. Zan, Bologna, Il Mulino, 1994

K. E. Weick, Processi di attivazione nelle organizzazioni, in Logiche di azione organizzativa, a cura di S. Zan, Bologna, Il Mulino, 1994

M. Crozier, J.C. Thoenig, La regolazione dei sistemi organizzativi complessi, in Logiche di azione organizzativa, a cura di S. Zan, Bologna, Il Mulino, 1994

H. L. Tosi, M. Pilati, Comportamento organizzativo. Attori, Relazioni, Organizzazione, Management, Milano, Egea, 2012

Riguardo al tema dei **costi pieni**, dei **costi diretti** e dei **costi indiretti**, che non potrebbero rientrare nella disciplina contabile delle amministrazioni pubbliche trattandosi di istituti aziendalistici, la Commissione richiama la previsione del bando di concorso, approvato con Disposizione n. 4490/2020 Prot. n. 0076163 del 27 ottobre 2020, che all'articolo 2 prevede *"Gli aspiranti devono possedere conoscenze, competenze e*

*capacità di tipo giuridico, amministrativo-contabile e gestionale nei seguenti ambiti e materie: .....(omissis).... contabilità pubblica, con particolare riferimento ai sistemi contabili e di bilancio e al sistema della Tesoreria Unica nelle Università”.*

La Commissione ritiene importante richiamare come il **controllo di gestione** sia uno degli strumenti che da oltre trenta anni è adottato **tra i sistemi contabili** anche delle pubbliche amministrazioni, per assicurare i processi di miglioramento nell'utilizzo delle risorse pubbliche e nell'erogazione dei servizi di interesse generale.

I primi riferimenti legislativi del controllo di gestione possono essere ricondotti all'articolo 19 del DPR 30 giugno 1972, n. 748 che attribuisce alla dirigenza statale autonomi poteri negoziali e di spesa a cui corrispondono specifiche responsabilità sui risultati dell'organizzazione del lavoro e dell'azione degli uffici.

Questa norma anticipa alcuni contenuti del successivo Decreto legislativo 29/1993 sulla responsabilità dei dirigenti, che valorizza ulteriormente le competenze di gestione della dirigenza stessa, nell'attuazione delle politiche pubbliche e che introduce i controlli interni per tutte le amministrazioni pubbliche.

Il Decreto legislativo n. 29/1993 – le cui disposizioni sono state sostituite ed integrate dal Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - introduce all'interno della pubblica amministrazione il controllo di gestione, quale insieme coordinato di sistemi, condotte e prassi validi a realizzare specifici obiettivi, diretti ad assicurare i principi di efficienza, efficacia ed economicità, garantire la produzione di servizi di qualità compatibili con le finalità dell'organizzazione, realizzare un uso ottimale delle risorse, perseguire la conformità alle norme.

Anche la Legge 14 gennaio 1994, n. 20 interviene sul tema dei controlli interni, nell'ottica dei risultati, della coerenza e dell'adeguatezza dell'azione amministrativa rispetto ai programmi politici, alla valutazione dei costi, della produttività, della trasparenza e della soddisfazione degli utenti.

Il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, poi, rielabora il sistema dei controlli interni identificando specifiche tipologie di controllo assegnate a specifici soggetti ed organi; il controllo interno ha come obiettivo non solo quello di valutare ma anche di indirizzare e correggere l'attività dei vari uffici che compongono l'organizzazione in relazione agli obiettivi assegnati.

In particolare, la Commissione richiama l'articolo 4 del Decreto legislativo 286/1999, che prevede:

*“1. Ai fini del controllo di gestione, ciascuna amministrazione pubblica definisce:*

- a) l'unità o le unità responsabili della progettazione e della gestione del controllo di gestione;*
- b) le unità organizzative a livello delle quali si intende misurare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;*
- c) le procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili;*
- d) l'insieme dei prodotti e delle finalità dell'azione amministrativa, con riferimento all'intera amministrazione o a singole unità organizzative;*
- e) le modalità di rilevazione e ripartizione dei costi tra le unità organizzative e di individuazione degli obiettivi per cui i costi sono sostenuti;*
- f) gli indicatori specifici per misurare efficacia, efficienza ed economicità;*
- g) la frequenza di rilevazione delle informazioni. “*

Ulteriori osservazioni sono state formulate rispetto alle **modalità di svolgimento** ed ai **criteri di valutazione** della prima prova, in particolare rispetto alla previsione di test a risposta chiusa, somministrati con dispositivi informatici e all'eventuale decurtazione per risposta errata o mancante.

La Commissione richiama l'articolo 10 del Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito in Legge 28 maggio 2021, n. 76 che, in ragione del permanere dell'emergenza sanitaria, prevede modalità semplificate di svolgimento delle prove, assicurando il profilo comparativo, prefigurando l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, con soluzioni tecniche che garantiscano la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.

L'adozione di modalità semplificate e la riduzione dei tempi di svolgimento della prova scritta – disposte in attuazione della Direttiva del 15 aprile 2021 del Dipartimento della Funzione Pubblica– ha reso necessario definire criteri di valutazione della prova, coerenti e funzionali alle modalità di svolgimento della medesima prova scritta.

Tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

F.to digitalmente  
Il Direttore dell'Area Risorse Umane